

TI_GERICHTE 52.2018.341 vom 27. Juni 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-06-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.341

FR: TI_GERICHTE 52.2018.341 du 27 juin 2018

IT: TI_GERICHTE 52.2018.341 del 27 giugno 2018

Regeste

Licenza di condurre. Revoca a titolo preventivo e cautelativo

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100). Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato dal provvedimento impugnato, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAm), è dunque ricevibile in ordine.

E. 1.2

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). L'incarto prodotto dalla precedente istanza (comprensivo del rapporto di polizia del 16 aprile 2018 con i relativi allegati, da cui emergono gli estremi dell'infrazione, unitamente ai documenti esibiti dal ricorrente in corso di procedura) basta per statuire sull'impugnativa. Le prove sollecitate dall'insorgente (richiamo incarto dal Ministero pubblico del Canton _____, richiamo dalla Polizia cantonale della documentazione completa relativa al radar, quali istruzioni per l'uso, schizzo installazione, fotografie test, ecc.), avuto riguardo alla natura del provvedimento alla base della presente procedura, come si vedrà ancora in appresso, non appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente giudizio.

E. 2.1

Secondo l'art. 14 LCStr, i conducenti di veicoli a motore devono essere idonei alla guida e capaci di condurre (cpv. 1). È idoneo alla guida chi, tra l'altro, per il suo comportamento precedente dà garanzia, in quanto conducente di un veicolo a motore, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi (cpv. 2 lett. d). Se sussistono dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica; ciò è il caso, segnatamente, in caso di violazioni delle norme della circolazione facenti desumere mancanza di rispetto nei confronti degli altri utenti della strada (cfr. art. 15 d cpv. 1 lett. c LCStr). Secondo l'art. 90 cpv. 3 LCStr, chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, è punito con una pena detentiva da uno a quattro anni. Tale norma è in ogni caso applicabile se la velocità massima è superata di almeno 60 km/h, dove la velocità massima consentita è di 80 km/h (cfr. art. 90 cpv. 4 lett. c LCStr; DTF 140 IV 133 consid. 3.2, 139

IV 250 consid. 2.3.1; STF 1C_154/2018 del 4 luglio 2018 consid. 4.2).

E. 2.2

Se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo giusta l'art. 30 OAC. Tale norma istituisce una misura cautelare, destinata a proteggere gli interessi minacciati in attesa dell'esito del procedimento principale concernente la revoca di sicurezza. A fronte dell'importanza del rischio inerente alla guida di veicoli a motore, a un conducente deve poter essere ritirata la patente, a titolo preventivo, non appena sussistono indizi che permettano di ritenere che egli costituisca una particolare fonte di pericolo per gli altri utenti della strada e facciano seriamente dubitare della sua idoneità alla guida. A questo stadio, non occorre invece che sia già comprovata l'inidoneità del conducente. Al contrario, l'autorità deve limitarsi a fondare il proprio giudizio sugli elementi di cui dispone, ritenuto che una valutazione globale di tutti i punti determinanti potrà necessariamente avvenire solo al termine della procedura volta a chiarire l'idoneità del conducente (cfr. DTF 125 II 492 consid. 2b; STF 1C_154/2018 del 4 luglio 2018 consid. 4.2, 1C_514/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 2.2, 1C_339/2016 del 7 novembre 2016 consid. 3.1). Va inoltre ricordato che alla pronuncia di una revoca a titolo preventivo non osta la presunzione d'innocenza del processo penale; tanto meno occorre attendere l'esito di un procedimento penale separato, prima che possano essere adottate misure amministrative a scopo di sicurezza, per tutelare provvisoriamente la sicurezza del traffico da pericoli importanti (cfr. DTF 122 II 359 consid. 2b e c; STF 1C_658/2015 del 20 giugno 2016 consid. 2).

E. 2.3

Per giurisprudenza, più gravi inosservanze del limite di velocità ("delitto di pirata della strada") o un altro comportamento in materia di circolazione stradale che si rivela particolarmente pericoloso per gli altri possono costituire indizi sufficienti per una possibile inattitudine alla guida. Se ne possono in particolare dedurre dei motivi di ordine caratteriale o psichico, che giustificano una revoca a titolo preventivo della licenza (cfr. art. 90 cpv. 3 e 4 e 15 d cpv. 1 lett. c LCStr; DTF 125 II 492 consid. 3; STF 1C_154/2018 citata consid. 4.2, 1C_658/2015 citata consid. 2). Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, il Tribunale federale ha inoltre precisato più volte che, persino un primo pesante eccesso di velocità, in circostanze particolari, può far dubitare dell'idoneità a condurre, giustificando di riflesso una revoca a titolo preventivo e una perizia psicologica (cfr. STF 1C_154/2018 citata consid. 4.2, 1C_658/2015 citata consid. 2 e 3, 1C_604/2012 del 17 maggio 2013 consid. 6.1 e 6.2; cfr. inoltre Philippe Weissenberger, *Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura*, Zurigo/San Gallo 2015, n. 71 ad art. 15 d SVG; Cédric Mizel, *Droit et pratique illustré du retrait du permis de conduire*, Berna 2015, pag. 91 e 97 seg.).

E. 3.1

In concreto, come accennato in narrativa, la Sezione della circolazione, fondandosi sulle risultanze del rapporto di polizia relativo all'infrazione del

E. 3.2

Dagli atti emerge che il ricorrente, il 5 aprile 2018 ha circolato sulla strada cantonale che collega l'abitato di _____ a _____, fuori località, all'elevatissima velocità punibile di 159 km/h (dedotto il margine di tolleranza), laddove vige il limite di 80 km/h. L'eccesso, praticamente pari al doppio del limite consentito (+ 79 km/h) e commesso per un

mero “momento di disattenzione” (cfr. verbale di polizia 16 aprile 2018, pag. 3), è impressionante, come a ragione evidenziato dall’Esecutivo cantonale. Al di là delle generiche rimostranze sulla possibilità di un errore di misurazione del radar (che l’interessato afferma di aver eccepito nel procedimento penale, qui non determinante, cfr. supra, consid. 2.2 in fine), il sorpasso di velocità, a questo stadio, appare piuttosto certo (cfr. anche certificati di verifica dello strumento e di formazione dell’installatore agli atti). Tant’è che, in questa sede, neppure l’insorgente sembra veramente volerlo contestare “nel principio” (cfr. ricorso, pag. 8). Ad ogni modo, è bene ricordare che, fuori delle località, è di regola da ritenere un “pirata della strada” anche colui che, viaggiando a 140 km/h - ovvero circa 20 km/h in meno del ricorrente -, supera di 60 km/h la velocità massima consentita (cfr. art. 90 cpv. 4 lett. c LCSr). Determinante in concreto non è comunque soltanto l’eccesso di velocità in quanto tale, ma anche le circostanze specifiche in cui è avvenuto. Dagli atti emerge in particolare che l’infrazione è stata commessa su una strada cantonale, più o meno rettilinea, ma aperta al traffico nei due sensi e con corsie non separate da una barriera di sicurezza. Su questa strada possono di per sé circolare anche dei ciclisti (se non anche dei pedoni, come obietta l’insorgente, stante l’assenza di un marciapiede). Inoltre, lungo il percorso che collega _____ a _____, s’immettono più strade laterali (vi sono almeno quattro intersezioni), così come rettamente indicato dal Consiglio di Stato (cfr. fotografie agli atti; cfr. inoltre, carta nazionale 1:25000 e immagini aeree SWISSIMAGE pubblicate sul geoportale map.geo.admin.ch; cfr., peraltro, anche le viste street view in www.google.ch/maps, al riguardo: STF 1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5 e rinvii). Neppure il ricorrente lo nega. Ora, tali circostanze, avuto riguardo all’elevatissima velocità a cui viaggiava l’interessato, non possono che far apparire come particolarmente consistente il rischio di collisione con un altro utente della strada, con conseguenze suscettibili di essere gravi (cfr. in senso analogo: STF 1C_154/208 citata consid. 4.3). E ciò nonostante le condizioni meteorologiche e stradali fossero apparentemente favorevoli (faceva bello e vi era una buona visibilità, la strada era asciutta e non vi erano altri utenti sulla strada; cfr. citato verbale di polizia e ricorso). Al riguardo basti pensare che, ad una tale velocità, nel tempo di reazione di un solo secondo, l’automobile ha già percorso un tratto stradale di più di 44 m. A ciò aggiungasi che nessun elemento agli atti permette di dedurre che l’insorgente abbia finora veramente preso coscienza di aver costituito un pericolo per sé e per gli altri; al contrario, nella misura in cui annota più che altro come la visibilità fosse buona, come egli conosca molto bene quella strada (che percorre regolarmente), ecc., egli sembra mostrare più che altro un’inclinazione a non riconoscere i rischi del traffico, sopravvalutando forse le proprie capacità. Aspetti, questi, che in ogni caso andranno meglio approfonditi nell’ambito della perizia specialistica disposta nei suoi confronti. Anche ammesso che il ricorrente non abbia precedenti in materia di circolazione stradale, così come afferma (e sebbene dall’estratto delle misure amministrative dell’Ufficio federale delle strade agli atti sembri invece che egli abbia già subito un ammonimento per velocità nell’ottobre 2014, codici 60 e 11; cfr. incarto della Sezione della circolazione), nelle circostanze concrete occorre in ogni caso concludere che già la gravissima inosservanza della velocità, che egli ha commesso il 5 aprile 2018, è atta a fondare i seri sospetti d’idoneità caratteriale alla guida.

E. 3.3

A fronte di tutto ciò, e conformemente alla giurisprudenza resa in materia dall’Alta Corte federale (cfr. supra, consid. 2.3), questo Tribunale ritiene pertanto che la controversa revoca a titolo preventivo della licenza di condurre, abbinata all’ordine di sottoporsi a una

perizia di psicologia del traffico, sia giustificata e del tutto proporzionata. Invano il ricorrente lamenta di aver bisogno della patente per gestire, da pensionato, il suo parco immobiliare: in effetti, il provvedimento non gli impedisce affatto di svolgere tale attività. Certo, in questo periodo non potrà condurre veicoli a motore e dovrà pertanto far capo a terzi o ai mezzi pubblici per spostarsi; si tratta comunque d'inconvenienti del tutto gestibili. Per il resto, basta rilevare che l'insorgente non apporta alcun elemento da cui si possa dedurre che egli abbia un'assoluta necessità di guidare (come ad es. un tassista o un'autista di professione); tanto meno sostanzia che la sua esistenza economica sarebbe minacciata (cfr. STF 1C_339/2016 citata consid. 5). Ne discende che il giudizio impugnato deve essere confermato, siccome immune da violazioni del diritto. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

E. 5

L'emanezione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere l'effetto sospensivo al gravame.

E. 6

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.